

Dott. CESARE GHIGLIOTTI  
NOTARO  
Piazza Cavour, 3-2  
VADO LIGURE  
—○○—

N° 131 di Repertorio. ----- N° 24 d'Ordine. -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

----- IN NOME DELLA LEGGE -----

----- COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO -----

Il quattordici Settembre mille novecento quarantasei  
in Savona - Zinola.

Avanti di me Dottor CESARE GHIGLIOTTI Notaio alla re-  
sidenza di Vado Ligura iscritto nel ruolo del Distret-  
to Notarile di Savona senza assistenza di testi al  
presente atto per espressa rinuncia fatta dai Com-  
parenti. -----

----- SONO PRESENTI I SIGNORI: -----

1) SAMBARINO Giuseppe fu Ambrogio nato a Savona e  
ivi residente in Zinola, operaio. -----

2) CIARLO Giacomo fu Giovanni nato a Buenos Aires e  
residente in Zinola, operaio. -----

3) BAGLIETTO Stefano fu Giuseppe nato a Varazze e re-  
sidente in Zinola, operaio. -----

4) SICCARDI Giovanni fu Giuseppe nato a Savona e ivi  
residente in Zinola, operaio. -----

5) ARNALDI Giuseppe fu Emilio nato a Savona e resi-  
dente ivi in Zinola operaio. -----

6) Ragonier Attilio MASONI di Dante nato a Savona  
e ivi residente in Zinola. -----

7) GALLI Pietro fu Enrico nato a Zinola e ivi residen-



te, operaio.-----

8) GALLI GIAMBATTISTA fu Enrico, nato a Savona e ivi residente in Zinola, operaio.-----

9) NERVI Giovanni fu Angelo nato a Savona e ivi residente in Zinola, contadino.-----

10) GALLI Giambattista fu Severino nato a Savona e ivi residente in Zinola, operaio.-----

11) ODERA Costantino fu Lorenzo nato a Savona e ivi residente in Zinola, operaio.-----

12) REBALIATI Giacinto fu Michele nato a Savona e ivi residente in Zinola, operaio.-----

13) FALCO Adolfo fu Pietro nato a Savona e ivi residente in Zinola, operaio.-----

14) FORTINI Romeo fu Giovanni nato a Terni e residente in Zinola, operaio.-----

15) CALCAGNO Gerolamo fu Lorenzo nato a Savona e residente a Zinola operaio.-----

16) SASSOLA Luigi fu Pietro nato a Zinola e ivi residente, operaio.-----

17) ASTENGO Giuseppe fu Giambattista nato a Savona e ivi residente in Zinola, operaio.-----

Detti comparenti della cui identità personale sono io Notaio personalmente certe dichiarano e convengono quanto segue:-----

Iº) E' costituita con sede in Zinola (Savona) una

Società Operaia di Mutuo Soccorso sotto la denominazione Fratellanza Zinolese di Mutuo Soccorso. -----

2º) La durata lo scopo e le altre norme sono disciplinate nello Statuto Sociale che previa vidimazione fattane dai Comparenti e da me Notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera A. -----

3º) A compiere il primo consiglio d'amministrazione vengono nominati i signori: Sambarino Giuseppe, presidente; Ciarlo Giacomo vice presidente, Galli Pietro Masoni Rag. Attilio, Galli Giambattista, Oddera Constantino, Astengo Giuseppe consiglieri. -----


4º) A sindaci della Società vengono nominati i signori: Rivari Cristino fu Eufrasio presidente; Scarone Giovanni di Raffaele, Sassola Luigi fu Pietro.

A sindaci supplenti vengono nominati i signori Nervi Giovanni e Caviglia Andrea fu Luigi. -----

5º) Il presidente è autorizzato a introdurre nel presente atto costitutivo e allegato statuto tutte le modifiche che fossero richieste dalla autorità giudiziaria e da quella governativa. -----

6º) Per le firme marginali del presente atto ed allegato statuto le parti delegano i signori Sambarino Giuseppe Nervi Giovanni, Masoni Attilio Ciarlo Giacomo. -----

Le spese del presente e successive sono a carico. -----



della Società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto  
e l'ho letto coll'allegato ai comparenti che lo ap-  
provano e meco lo sottoscrivono in questi due fogli  
di cui consta scritti da me per pagine quattro e po-  
che righe.

Firmato: Sambarino Giuseppe.

" : Ciarlo Giacomo.

" : Arnaldi Giuseppe.

" : Attilio Masoni.

" : Galli Pietro.

" : Galli Giambattista.

" : Nervi Giovanni.

" : Baglietto Stefano.

" : Siccardi Giovanni.

" : Galli Gio Batta Giambattista.

" : Oddera Costantino.

" : Folco Adolfo.

" : Fortini Romeo.

" : Calcegno Gerolamo.

" : Sassola Luigi.

" : Astengo Giuseppe.

" : Rebegliati Giacinto.

" : CESARE GHIGLIOTTI Notaio.

----- ALLEGATO A. AL N° 74 D'ORDINE. -----

-TITOLO I°-

-ART. I°-

E' costituita con sede in Savona Zinola una Società Mutua, con la denominazione di Fratellanza Zinolese di Mutuo Soccorso.

La Mutua estende la sua attività al territorio di Savona, Vado Quiliano. - La durata della Mutua è sino al trentuno dicembre mille novecentottanta e può essere rinnovata con deliberazione dell'assemblea.

- ART. 2°-

La Mutua, retta con i principi e la disciplina della mutualità, ha per scopo di corrispondere ai soci:

a) l'assistenza medico-chirurgica, generica e specialistica, domiciliare ed ambulatoria, l'assistenza ostetrica, farmaceutica ed ospedaliera o in case di cura.

b) un'indennità giornaliera in caso di malattia o di ricovero in ospedale od in case di cura.

c) i limiti, le norme e i contributi, per l'espli-  
zione della assistenza e previdenze sopraindicate, sa-  
ranno determinati in apposito Regolamento da approvar-  
si dall'assemblea.

-TITOLO III°-

Dei soci



-ART. 3°-

Possono essere ammessi, quali soci effettivi, le persone residenti nel territorio di giurisdizione della Mutua, di età non inferiore ai quindici e non superiore ai 65 anni, che siano di incensurata condotta morale. Il socio ha diritto di iscriversi alla Mutua, per l'assistenza sanitaria come soci aggregati, la moglie, e i propri figli, conviventi a carico, fino al compimento del 21° anno di età.-----

L'iscrizione del nucleo familiare importa l'obbligo della iscrizione della moglie e dei figli minorenni.

Possono essere iscritti, come soci aggregati, gli ascendenti ed i collaterali del socio effettivo, purchè conviventi ed a carico, ed i domestici.-----

Possono altresì essere iscritti, come soci aggregati, i minori di età orfani, da parte di chi esercita la tutela.-----

I soci aggregati non debbono superare il 65° anno di età.-----

I soci effettivi ed i rappresentanti dei minori di età sono tenuti a corrispondere le quote sociali dovute dai familiari o dai minori. I soci, effettivi ed aggregati, debbono, per ottenere l'ammissione, non essere inabili al lavoro né affetti da malattie croniche o ricorrenti.-----

Per i soci effettivi od aggregati, iscritti alle Mutue sindacali, le prestazioni ed i contributi saranno limitati alle forme di assistenza e previdenza diverse ed integratrici di quelle concesse dalle predette Mutue sindacali.

-ART. 4°-

Per essere ammesso a far parte della Mutua, l'aspirante deve presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta. Con la firma della domanda, il richiedente risponde dell'esattezza delle dichiarazioni fatte, sotto pena di decadenza da ogni diritto.

-ART. 5°-

Sull'ammissione o sul rigetto della domanda decide il Consiglio di amministrazione.

Contro il diniego di ammissione non è ammesso reclamo. I soci ammesso assumono l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e del regolamento, anche se non facciano al riguardo espressa dichiarazione.

-ART. 6°-

I soci, oltre alla tassa di ammissione di cui all'art. 16 lettera d) del presente statuto, sono tenuti a pagare i contributi corrispondenti al gruppo di prestazioni prescelto.

-ART. 7°-

L'impegno di appartenenza alla Mutua ha la durata di anni uno decorrente dal giorno indicato sulla tessera rilasciata al socio, ed è rinnovabile per eguali successivi periodi di tempo, salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

In caso di disdetta, gli obblighi ed i diritti del socio restano fermi sino alla predetta scadenza del termine.

-ART. 8°-

Qualora un inscritto perda alcuno dei requisiti, stabiliti dal presente statuto, per la sua ammissione, cessa, a sua domanda, di essere socio. L'esclusione può aver luogo di diritto, con deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di richiamo alle armi o di trasferimento temporaneo, i diritti e i doveri del socio restano sospesi fino al suo ritorno.

Possono restare in vigore, con le norme stabilite nel regolamento, gli assegni di nuzialità, di natalità e di morte.

- ART. 9° -

Il consiglio di amministrazione può escludere il socio, con effetto immediato della decadenza da ogni

diritto, in caso di mancato pagamento dei contributi sociali o per altre violazioni di disposizioni statutarie o regolamentari.

Contro la deliberazione è ammesso entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento (notifica da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) ricorso alla Segreteria Provinciale dell'Alleanza Nazionale delle Cooperative che decide inappellabile, con dispensa da ogni formalità.

Il socio escluso resta immediatamente sospeso da ogni diritto a prestazioni. Nel caso di accoglimento del ricorso, egli riaquisterà la qualità di socio e sarà reintegrato nei diritti per i quali si era operata la sospensione, ma non avrà diritto ad alcun risarcimento di danni.

### -TITOLO III-

#### Organi della Mutua.

#### -ART. 10°-

Sono organi della Mutua:

- a) - l'assemblea dei soci;
- b) - il consiglio di amministrazione;
- c) - il collegio dei sindaci;

#### -ART. 11°-

L'assemblea dei soci è composta dai soci effettivi e da chi asserita la tutela dei soci aggregati, purchè

al corrente con il pagamento dei contributi sociali e iscritti alla Mutua da almeno un mese.

Il socio effettivo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per mezzo di altro socio effettivo, avendo diritto a voto e munito di delega scritta.  
Nessun socio effettivo può rappresentare più di un altro socio.

#### -ART. 12°-

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee ordinarie hanno luogo una volta all'anno e devono essere convocate entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione, o su richiesta del collegio sindacale o di almeno un quinto dei soci.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, recanti l'ordine del giorno, devono essere affissi entro tre giorni nei locali della sede sociale e devono essere spediti ai soci, a mano e a mezzo posta, senz'obbligo di invio raccomandato, almeno tre giorni prima di quello dell'assemblea.

#### - ART. 13° -

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto a voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le deliberazioni per la nomina alle cariche sociali sono prese a maggioranza relativa.

Per la validità delle assemblee che debbono deliberare modificazioni dello statuto o lo scioglimento della Mutua, è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci effettivi aventi diritto a voto. Le deliberazioni relative debbono riportare l'approvazione di almeno due terzi dei soci presenti.

Quando la prima riunione vada deserta, l'assemblea deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno ventiquattro ore dopo quella fissata per la prima.

L'assemblea in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti inscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con le maggioranze sopra indicate.

#### - ART. I4° -

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Dovranno farsi per appello nominale o per scheda segreta quando ne faccia domanda un numero di soci che rappresentino un quinto di tutti i voti dei soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali possono farsi per acclamazione.

-ART. 15°-

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta normalmente dal presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza dal vice presidente, quando sia stato nominato, salvo che l'assemblea non elegga chi debba presiederla. In ogni caso il presidente è eletto dall'assemblea quando non siano presenti né il presidente né il vice presidente del consiglio di amministrazione.

Alla nomina del segretario dell'assemblea provvede il presidente di questa. Il segretario può essere una persona che non sia socio. Se avvengono votazioni a schede segrete, lo stesso presidente sceglierà fra i presenti due scrutatori.

-ART. 16°-

All'assemblea dei soci spetta:

- a) - approvare i bilanci;
- b) - nominare il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci;
- c) - approvare il regolamento;
- d) - stabilire la misura della tassa di ammissione e quella degli eventuali contributi supplementari che che i soci saranno tenuti a corrispondere, in caso di

disavanzo del bilancio.

- e) - deliberare l'acquisto e la vendita di immobili;
- f) - deliberare sulle eventuali erogazioni ed elargizioni estranee degli scopo sociali;
- g) - deliberare su ogni modifica dello statuto;
- h) - deliberare lo scioglimento della Mutua e precisarne le modalità;

- ART. I7° -

Il Consiglio di amministrazione è formato di sette membri.

Essi sono eletti fra i soci maggiorenni, durano in carica un anno, sono dispensati dal prestare cauzione e sono rileggibili.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Mutua di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. In caso di impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere, designato dal consiglio.

-ART. I8° -

Al consiglio di amministrazione spetta:

- a) - deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- b) - provvedere alla compilazione del regolamento ed alla fissazione delle condizioni e dei contributi relativi da sottoporsi all'assemblea;
- c) - nominare gli impiegati della Mutua, fissandone

- condizioni e retribuzioni;
- d) - stipulare i contratti con i medici, le ostetriche, le farmacie, gli ospedali e le case di cura;
  - e) - compilare i bilanci;
  - f) - provvedere all'amministrazione ed al funzionamento della Mutua ed esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano devoluti all'assemblea;
  - g) - sottoporre all'approvazione dell'assemblea le eventuali erogazioni ed elargizioni estrance agli scopi sociali;
  - h) - surrogare i consiglieri con le norme dell'art. 2386 del Codice Civile;
  - i) - provvedere alla costituzione delle riserve tecniche, da impostarsi al bilancio al passivo, per garantire la corresponsione degli assegni di pensione di invalidità e di decesso e provvedere alla cessione degli oneri relativi agli assegni stessi.

#### • ART. 19° •

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritengano necessario. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti; In caso di parità se la soluzione è palese, prevale il voto

del presidente, se è segreta, il risultato della parità vale rigetto.

-ART. 20° -

Il collegio dei sindaci è eletto dall'assemblea ed è composto di cinque membri tre effettivi, fra cui il presidente, e due supplenti. I sindaci debbono essere scelti fra le persone residenti nel territorio di giurisdizione della mutua, anche non soci, dureno in carica un anno e possono essere rieletti.

Il collegio dei sindaci ha il compito di esaminare i registri, di vigilare sull'andamento della società e di adempiere a tutto quanto è previsto dalle disposizioni del Codice Civile sui sindaci.

-ART. 21° -

Dalle riunioni delle assemblee del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci sarà redatto processo verbale, da firmarsi dal presidente e dal segretario della seduta.

-ART. 22° -

Tutte le cariche sociali, comprese quelle dei sindaci, sono gratuite. Se non si stabilisce espressamente la gratuità della carica, i sindaci hanno diritto a retribuzione da determinarsi dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

- TITOLO IV° -

Ordinamento finanziaria esercizio sociale bilancio.

-ART.23°-

L'esercizio sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto, spese e rendite e del conto patrimoniale. Il conto spese e rendite deve essere ripartito per ogni ramo di assistenza e previdenza.

La differenza attiva del bilancio va integralmente al fondo di riserva. L'eventuale differenza passiva se non può essere coperta dalla riserva, deve essere pareggiata per i contributi supplementari deliberati dall'assemblea.

Il bilancio, insieme con la relazione dei sindaci, resta a disposizione dei soci, nella sede sociale, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, generale ordinaria.

-TITOLO V°-

Componimento di controversie Scioglimento della Mutua.

-ART.24°-

La definizione delle vertenze che dovessero sorgere fra la Mutua e i singoli soci e che non potessero essere composte di buon accordo, è demandata ad una Commissione arbitrale, nominata per ogni singolo caso e

composta di tre membri uno designato dal socio, un altro dal consiglio di amministrazione il terzo dalla Segreteria Provinciale dell'Alleanza Nazionale delle Cooperative.

Gli arbitri decidono come amichevoli compositori senza osservanza di formalità. Le loro decisioni sono inappellabili e le relative spese vanno a carico della parte sconfitta.

-ART. 25°-

Quando il numero dei soci sia diventato esiguo e quando, per casi di forza maggiore, la Mutua non possa adempiere agli scopi sociali, l'assemblea generale dei soci, appositamente convocata con le norme stabilite all'art. 12 delibererà lo scioglimento e le modalità per la liquidazione e nominerà il liquidatore e i liquidatori, determinandone le facoltà.

L'assemblea, ove le attività siano inferiori alle passività, stabilirà il modo di far fronte a queste ultime.

In caso di rimanenza attiva, la stessa sarà devoluta a scopi di assistenza e previdenza, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

-ART. 26° -

Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento al

Codice Civile, alle leggi generali ed a quelle speciali sulle Mutue volontarie.

----- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -----

- ART. 27° -

I diritti acquisiti dai soci e quelli relativi a prestazioni che non trovino rispondenza in articoli del presente statuto (e cioè: gestione di scuole, prestiti ai soci, assegni di disoccupazione, premi di incoraggiamento, assegni che per la loro esiguità possono essere eliminati per migliorarne a altri resteranno in vigore in relazione ai contributi ed ai fondi sociali ad essi destinati e destinabili, con le norme stabilite dal Regolamento).

Firmato: Sambarino Giuseppe,

- " : Ciarlo Giacomo,
- " : Arnaldi Giuseppe,
- " : Ottilio Masoni,
- " : Galli Pietro,
- " : Galli Giambattista,
- " : Nervi Giovanni,
- " : Galli Gio Batta Giambattista,
- " : Oddera Costantino,
- " : Falco Adolfo,
- " : Fortini Romeo,
- " : Calcagno Gerolamo,

Firmato: Sassola Luigi,-

- " : Baglietto Stefano,-
- " : Siccardi Giovanni,-
- " : Astengo Giuseppe,-
- " : Rebagliati Giacinto,-
- " : CESARE CHIGLIOTTI Notaio,-

Repubb.  
di Savoia  
il 18 - 3 - 46  
vol 61 Mass  
f 25

Cabro Arthur al suo  
Grazie

verso 2 offerte di h

Cesare Chigliotti Notaio



COPIA

AL TRIBUNALE DI SAVONA

Il sottoscritto Notaio presenta copia di atto a suo  
rogito in date 14 Settembre 1946 registrato e chiede  
che verificato l'esatto adempimento delle norme di leg-  
ge e di statuto codesto Ill.mo Tribunale voglia ordi-  
nare l'iscrizione di detto atto nel registro delle  
Imprese della società Operaia di Mutuo Soccorso "Fra-  
tellanza Zinolese di Mutuo Soccorso" con sede in Savo-  
na "inola come sopra costituita.

Con eseguio

Savona, 18/9/46

f.to Cesare Chigliotti Notaio.

Presentato nella Carceriera del Tribunale di Savona  
il 18 Settembre 1946. Il Cancelliere f.to Salomone.

Si comunica al P.M. e riferisca in Camera di consiglio  
il Giudice sig. Dr. sè stesso.

Savona, 18/9/46 Il Presidente ff. f.to Accame  
Il P.M. V° nulla oppone. Savona, 19/9/46

Il Procuratore della Repubblica ff. f.to Accame

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SAVONA

riunito in Camera di consiglio nelle persone dei sigg.

Cav.Uff?Dr. Accame Lorenzo

Presidente ff.

Dott. Ziniti Paolo


Giudice

Dott. Di Maggio Antonio

V.Pretore on.

letto il ricorso che precede e visti i documenti al-

Reg. provv. 16. 607  
Pagini 24/25 4  
Ufficio 14. 10. 20  
Richiedente Nol. Chigliotti  
Savona 25. 9. 46  
F. U. S. A. M. B.



legati, sentita la relazione del Giudice delegato,  
visto il parere favorevole del Procuratore che sono  
state osservate tutte le condizioni volute dalla legge:

ordina  
la iscrizione nel registro delle imprese dell'atto  
costitutivo della società Operai di entro soccorso  
"Fraternanza Zinolese di Mutuo Soccorso" con sede in  
Savona Zinola, fatto a rogito del notaio Dr. Cesare Ghis-  
igliotti in data 14 Settembre 1946.

Così deciso in Savona il dì 17 Settembre 1946

Il Presidente ff. P/to Accame


Il Cancelliere f:to Salomone.

Copia conforme all'originale che si rilascia a  
richiesta del notaio dr. Ghigliotti.

Savona, 25 Settembre 1946

IL CANCELLIERE

*Salomon*



- NOTA DI ISCRIZIONE -

di atto a rogito Notaio CHIGLIOTTI CESARE di Vado Ligure in data 14 Settembre 1946, registrato, col quale venne costituita la Società Operaia di Mutuo Soccorso "Fratellanza Zinolese di Mutuo Soccorso" con sede in Savona Zinola.

Il Tribunale di Savona con suo Decreto in data 21 Settembre 1946 ha ordinata l'iscrizione di detto atto nel registro delle Imprese.

Savona, li

*Cesare Chigliotti*

TRIBUNALE DI SAVONA

N. 25 SET. 1946  
R. 12317 Reg. 12317  
1982/1983 Consiglio  
1865 Consiglio e Consob  
di Vol. N. 2626 Consob  
*Carlo Caccia*

*M. CACCIA*

*Carlo*